

Appendice 1: art. 19 cpv. 4

(Stato 1° gennaio 2016)

La presente appendice si basa sul bilancio globale PF.

In virtù dell'articolo 19 capoverso 4, i seguenti comuni hanno diritto a una compensazione limitata nel tempo:

1. I comuni con un onere supplementare secondo il bilancio globale PF di oltre 300 franchi per abitante hanno diritto al 100 per cento del contributo di compensazione conformemente all'articolo 19 capoverso 2:
 - Almens
 - Küblis
 - Luzeln
 - Masein
 - Rhätzüns
 - Rodels
 - Trun
 - Verdabbio

2. I comuni con un onere supplementare secondo il bilancio globale PF tra 100 e 300 franchi per abitante hanno diritto a una quota del 50 per cento del contributo di compensazione conformemente all'articolo 19 capoverso 2:
 - Fideris
 - Mundaun
 - Paspels
 - Saas i.P.
 - Sagogn
 - Schmitten
 - Surava

3. Per i comuni che si aggregano, dopo l'aggregazione viene a cadere la perequazione limitata nel tempo.